



Rubano, 29 luglio 2011  
C 81

Gent.me Signore Sindache,  
Egredi Signori Sindaci  
dei Comuni Soci del Veneto

Anci Veneto

Prot. 00002400 del 29/07/2011



0705 - politiche sociali - città sane

**loro indirizzi**

**Oggetto: pagamento rette, da parte del Comune delle case di riposo.**

Cari Colleghi,

una recente sentenza del Consiglio di Stato (1607.11) ha rimesso in discussione l'obbligo, da parte dei famigliari dei ricoverati in casa di riposo, del pagamento delle rette.

I famigliari stessi di alcuni ricoverati si sono perciò rivolti ai Comuni chiedendo che sia l'ente locale ad assumersi tali oneri.

Nel merito debbo ricordare che la difficilissima situazione economico finanziaria non rende possibile una risposta positiva generalizzata e che, al di là di tale aspetto, non bisogna dimenticare che il principio costituzionale di solidarietà sociale deve essere tutelato dai Comuni.

Gli stessi, infatti, debbono, con ogni mezzo, coinvolgere le famiglie per la partecipazione alla spesa del ricovero per evitare un mero assistenzialismo a scapito soprattutto di soggetti che realmente necessitano di sostegno e aiuto economico.

La nostra "posizione" è pertanto chiara e ferma.

Abbiamo già incaricato il nostro legale per individuare quelle azioni giuridiche necessarie a tutelare i nostri Comuni.

Vi terrò aggiornati in merito.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Giorgio Dal Negro

ALL./ 1  
DM/ml

Anci Veneto

Prot. 00002206 del 08/07/2011



0705 - politiche sociali - città sane

Padova, 07 luglio 2011

SPETT.LE  
ANCIVENETO  
Associazione Regionale Comuni del Veneto

Sua Sede  
Via A. Rossi, 35  
35030 – Rubano (PD)

Alla c.a. del Direttore  
Dario Menara

**OGGETTO: COMMENTO SENTENZA TAR VENETO – RG. 1926.10 –  
INTEGRAZIONE RETTE DEGENZA – RISCONTRO VS. PROT. 2096 DEL  
28.06.11**

Egregio Direttore,

preso atto della sentenza allegata alla Sua cortese comunicazione del 28.06.11,  
osservo quanto segue.

La questione relativa all'integrazione delle rette di degenza è ormai problema molto  
dibattuto in giurisprudenza, e non solo.

L'indirizzo assunto dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto è conforme ad  
una recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 1607.11.

In dette sentenze viene stabilita l'applicabilità diretta della norma di principio  
dell'art. 3 del Dlgs 109 del 1998 anche in assenza del decreto ministeriale che dovrebbe  
regolamentare il *quantum* e l'*an* dell'integrazione della retta di degenza. In sostanza, i  
comuni devono integrare la retta di degenza dei beneficiari anche se manca il decreto  
ministeriale attuativo della norma di principio.

La tesi è quanto meno discutibile.

Di seguito Le elenco, brevemente, alcune mie brevi considerazioni sulla tesi  
espressa dalla sentenza in commento.

Il Tar fa riferimento alla tesi assunta dal Consiglio di Stato e cioè che “l’art. 3, comma 2ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, ha introdotto un principio (...)”. I Giudici di palazzo Spada, tuttavia, non dicono affatto che detta norma (l’art. 3) abbia valore di norma imperativa cogente, pur in assenza del proprio decreto di attuazione.

Il d.lgs. n. 109/98, senza Decreto di attuazione, non può che introdurre nel nostro sistema *un mero principio*; poiché privo del mezzo necessario per essere applicato.

Detto principio, aggiunge il C.d.S., deve essere tenuto in considerazione dal legislatore regionale e dai Comuni all’atto di emanazione dei propri regolamenti.

In altri termini, deve essere assorbito nella normativa locale. Che è la sola ad avere carattere cogente e determinante. Quindi, in caso di assenza della suddetta normativa, come avviene attualmente, il suddetto principio non può applicarsi *ex se*. Così come i principi Comunitari e Costituzionali hanno sempre bisogno di un intervento legislativo per essere attuati.

In C.d.S. peraltro precisa che: “(...) di conseguenza, anche in attesa dell’adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza”.

Le casse degli Enti Locali, come noto, non sono in grado di soddisfare al 100% tutti i bisogni del cittadino. Solo a seguito quindi di una scrupolosa analisi di ogni richiesta, si può dare a *ciascuno il suo*. Negligente sarebbe quell’Amministrazione che versa denaro pubblico a case di cura senza alcun controllo e sulla base di una mera dichiarazione unilaterale del richiedente. Se passasse questo principio, varrebbe la regola del “chi prima arriva”. Chi prima riesce a far ricoverare un anziano presso un istituto, anche il più bello e costoso, può mettere la relativa spesa ad esclusivo carico dell’Amministrazione Comunale (e quindi a tutti i contribuenti), senza che quest’ultima possa effettuare il minimo controllo.

Coerentemente con quanto osservato la stessa Sez. V del C.d.S. in data 26.01.2011 ha stabilito, con sentenza n. 551, che: “il fatto che non sia stato ancora emanato

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, il 1 può esimere l'Amministrazione comunale dall'esaminare la situazione fattuale e reddituale del soggetto svantaggiato, essendo comunque presenti nella legislazione vigente gli elementi per tale determinazione. Attendere un provvedimento specificativo che a distanza di dodici anni non è stato ancora posto in essere e che non si sa quando sarà emanato determinerebbe sostanzialmente la negazione di diritti che comunque sono sussistenti nell'ordinamento e, nella specie, la misura del contributo che può comunque essere individuata.

Né ha senso parlare di residenza nell'ambito familiare o di residenza presso una struttura abilitata, come pure il fatto della permanenza a ciclo continuo o meno non può porsi come discrimine significativo nella specie, trattandosi comunque di un soggetto in possesso di un reddito insufficiente per la normale esistenza, per la cui differenza il Comune deve intervenire nei limiti segnati dall'ordinamento.

E', però, infondato il ricorso incidentale, in quanto, è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola, mentre la compartecipazione del Comune (per l'assistenza al concorso del reddito) e della Regione (per le necessità sanitarie) è vicenda che trova conforto nella ripartizione degli interventi e non può pensarsi che nella specie si verta esclusivamente in ambiti di assistenza sanitaria, la quale ha solo riferimento a questioni che attengono alla salute del soggetto e non anche e non soltanto alle sue condizioni economiche" (Cons. Stato, Sez. V, Sent. 26.01.2011 n. 551).

\* \* \*

I motivi di discussione, anche sotto il profilo giuridico, sulla tematica in questione sono molteplici. Non si limitano esclusivamente nell'assenza del decreto di attuazione. Indubbiamente l'interpretazione del D.lgs 109/98 privo del Decreto di attuazione, è oggetto di vivace e non del tutto uniforme analisi giurisprudenziale, viste le due recentissime sentenze della Sez. V del C.d.S.

Ritengo, in conclusione, che la questione trattata abbia un più ampio respiro che incide sul principio costituzionale di solidarietà sociale che rischia di essere pericolosamente stravolto e degradato ad un mero assistenzialismo a tutto danno dei soggetti che realmente necessitano di sostegno ed aiuto economico.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, anche ai fini di valutare eventuali "azioni" giurisdizionali o istituzionali sul tema, porgo i miei migliori saluti.

Avv. Emanuele Mazzaro  
